



## Network contracts and forestry sector agreements as an opportunity for forest enterprises

### Contratti di rete e accordi di foresta come opportunità per le imprese del settore forestale

Luca Di Salvatore <sup>(a)(\*)</sup> - Piermaria Corona <sup>(b)(c)</sup>

<sup>(a)</sup> Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Economia, Via De Sanctis s.n.c., 86100 Campobasso, Italy.

<sup>(b)</sup> CREA Foreste e Legno, Viale Santa Margherita 80, 52100 Arezzo, Italy.

<sup>(c)</sup> Università della Tuscia, DIBAF, Via San Camillo de Lellis s.n.c., 01100 Viterbo, Italy.

<sup>(\*)</sup> Corresponding Author; luca.disalvatore@unimol.it

**Abstract:** Networks of enterprises can be an effective tool for promoting and enhancing the potential of forestry and forestry chains. After the presentation of the network contract as a tool for cooperation among enterprises, this paper analyzes the specific discipline for agricultural networks, and then illustrates the market response to the introduction of this tool. Finally, the potential for the development of network contracts in forestry is examined, also referring to the opportunities offered by the National Recovery and Resilience Plan and the new tool of the Forestry Sector Agreements.

**Key words:** business networks; forestry chains; Italy.

**Citation:** Di Salvatore L., Corona P., 2022 - *Contratti di rete e accordi di foresta come opportunità per le imprese del settore forestale*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (2): 61-69. <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1706>

**Received:** 24/01/2022 **Revised version:** 14/04/2022 **Published online:** 22/06/2022

#### 1. CONTRATTO DI RETE QUALE STRUMENTO DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE

Il legislatore italiano, nell'acquisita consapevolezza dell'importanza e della necessità di favorire forme di aggregazione che aiutino le imprese a crescere, innovare e internazionalizzarsi, introduce nel 2009 il contratto di rete (art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla

l. n. 33/2009), un modello innovativo duttile e flessibile capace di stimolare gli imprenditori a unire le proprie forze per affrontare la competizione internazionale e rendere più competitivo il frammentato sistema produttivo interno (quasi il 100% delle imprese italiane è costituito da micro, piccole e medie imprese, PMI) (Cafaggi, 2016; Cuffaro, 2016; Zanelli, 2012; Cafaggi *et al.*, 2012). Tutto ciò in coerenza con le politiche europee in tema di

Lavoro svolto nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (Piano di azione biennale 2021-2022; scheda Foreste 22.2 WPI; autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), con il contributo FEASR.

competitività e innovazione, che sottolineano il ruolo cruciale dell'aggregazione di imprese e individuano nella promozione di nuove forme di collaborazione il volano per il successo delle PMI e, più in generale, dell'economia europea (De Vivo, 2020).

Il contratto di rete costituisce un modello di collaborazione strategica utilizzabile per iniziative imprenditoriali dirette sia a sviluppare rapporti di mera collaborazione tra operatori o di scambio di reciproche informazioni o prestazioni, sia a realizzare forme più significative di cooperazione tra imprenditori che possono arrivare a costituire la rete per esercitare in comune attività di impresa. Uno strumento, quindi, flessibile e leggero di cooperazione inter-aziendale che, oltre a coniugare la crescita dimensionale con l'autonomia delle singole parti (caratteristica questa che distingue le reti dai gruppi di imprese), consente alle imprese aggregate, anche se geograficamente distanti, di condividere *know how*, di investire in ricerca, di incrementare i livelli di specializzazione, di accrescere gli utili, ovvero di svolgere tutte quelle attività che da sole non sarebbero in grado di porre in essere.

La flessibilità che il legislatore ha voluto conferire al contratto di rete risulta confermata anche dalle regole dettate in tema di costituzione, organizzazione e ordinamento patrimoniale della rete. Possono essere costituiti modelli contrattuali "puri" o dotati di soggettività giuridica, modelli più o meno articolati sotto il profilo organizzativo, più o meno patrimonializzati, più o meno aperti all'interlocuzione con il mercato.

Questa nuova forma di collaborazione inter-imprenditoriale si aggiunge a quelle già disponibili tra gli strumenti di governo delle reti di imprese. Infatti, il contratto di rete integra il quadro legislativo presente, affiancandosi ai consorzi, alle associazioni temporanee di imprese, alle *joint ventures*, solo per citarne alcu-

ni, promuovendo nuove forme di collaborazione, con l'obiettivo di favorire un incremento della capacità innovativa e competitiva delle imprese che ne fanno parte.

## 2. DISCIPLINA SPECIFICA PER LE RETI AGRICOLE

Il contratto di rete rappresenta uno strumento molto interessante soprattutto per le imprese del settore primario. Il legislatore, attraverso più interventi normativi, ha riservato al contratto di rete stipulato tra imprese agricole, ovvero tra imprese agricole e industriali, una disciplina peculiare rispetto a quella generale. Le norme specifiche previste per i contratti di rete tra e con imprese agricole si riflettono in agevolazioni formali e in disposizioni che interessano soprattutto l'ambito lavoristico e quello fiscale.

Quanto alle agevolazioni di forma, l'art. 36, comma 5, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. n. 221/2012, dispone che, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater* dell'art. 3, d.l. n. 5/2009, il contratto di rete nel "settore agricolo" possa essere sottoscritto dalle parti "con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo". In altri termini, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, anche con scrittura privata non autenticata, evitando così di ricorrere alla figura del notaio per la redazione dell'atto pubblico o per l'autenticazione delle sottoscrizioni, o alla sottoscrizione in via digitale, purché vi sia la supervisione delle predette associazioni di categoria (Russo, 2017).

Per quanto concerne l'ambito lavoristico, il legislatore, con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76,

convertito dalla l. n. 99/2013, ha semplificato il distacco dei lavoratori in rete, ha introdotto il concetto di codatorialità su base volontaria e ha riconosciuto alle imprese agricole legate da un contratto di rete la possibilità di assumere “congiuntamente” lavoratori dipendenti da impiegare nella realizzazione del programma della rete. Se il distacco infra-rete e la codatorialità sono ammessi per tutte le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (e quindi anche per le imprese del settore primario), le c.d. assunzioni congiunte possono essere effettuate soltanto quando almeno il 40% delle imprese in rete siano agricole (art. 31, comma 3-ter, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.) (Di Salvatore, 2020; Mocella, 2018; Razzolini, 2016; Russo, 2015).

Particolare importanza assume inoltre la speciale forma di rete agricola introdotta dall’art. 1-bis, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. n. 116/2014. Si tratta di una previsione innovativa per i contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, che consente a questi ultimi di mettere insieme le proprie risorse aziendali (attrezzature, *know how*, risorse umane), allo scopo di esercitare in comune attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli, ed eventualmente ripartirsi, a titolo originario, la produzione agricola così ottenuta. L’acquisto a titolo originario del prodotto agricolo comune in capo a ciascun componente la rete, che non dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento di beni dall’impresa che materialmente ottiene il prodotto agli altri imprenditori contraenti, comporta rilevanti vantaggi (*in primis*, fiscali) per le imprese aggregate (Russo, 2017; Bagnoli e Cavaliere, 2017; Rocchi e Scappini, 2017).

Agevolazioni fiscali si rinvencono, da ultimo, nella l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). L’art. 1, comma 131 riconosce, a favore delle imprese agricole e agroalimentari sottoscrittrici di un contratto di rete (o costi-

tuite in forma cooperativa o riunite in consorzi), un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti - comunque non superiore a 50.000 euro - sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

### 3. RISPOSTA DEL MERCATO ALL’INTRODUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE

La risposta del mercato all’introduzione del contratto di rete è stata positiva. Al 4 aprile 2022, sulla base delle indicazioni fornite da InfoCamere, sono stati realizzati ben 7.724 contratti di rete, di cui l’85% reti contratto (6.575) e il restante 15% reti soggetto (1.149), per un totale di 42.892 imprese coinvolte su tutto il territorio nazionale.

A livello territoriale, le imprese in rete sono localizzate per il 39% al Nord, per il 36% al Centro e per il 25% al Sud. Il 72% delle reti presenta carattere uni-regionale, mentre il 28% coinvolge imprese di regioni diverse. Le regioni con il maggior numero di imprese aggregate sono il Lazio (9.885), la Lombardia (4.507) e il Veneto (3.484), seguite da Campania (3.225), Toscana (3.062) ed Emilia Romagna (2.557) (Tabella 1).

Quanto ai settori di attività (Figura 1), quello agroalimentare è al primo posto per numero di imprese retiste (9.361, pari al 22% del totale), seguito dal commercio (5.825, pari al 15%), dalle costruzioni (5.563, pari al 13%) e dai servizi turistici (4.408, pari al 10%) (RetImpresa, 2022).

Oltre l’80% delle imprese della filiera agroalimentare in rete svolge attività di coltivazione e di allevamento. Le imprese retiste sono localizzate per il 36% al Nord, per il 29% al Centro e per il 35% al Sud. La distribuzione regionale delle imprese agroalimentari in

Tabella 1 - Distribuzione territoriale delle imprese in rete al 4 aprile 2022 (registroimprese.it).

REGIONE	NUMERO IMPRESE IN RETE
Abruzzo	1.368
Basilicata	412
Calabria	873
Campania	3.225
Emilia-Romagna	2.557
Friuli-Venezia Giulia	2.200
Lazio	9.885
Liguria	1.035
Lombardia	4.507
Marche	1.227
Molise	108
Piemonte	2.154
Puglia	2.428
Sardegna	1.027
Sicilia	1.417
Toscana	3.062
Trentino-Alto Adige	748
Umbria	1.017
Valle D'Aosta	158
Veneto	3.484
<i>Totale</i>	<i>42.892</i>

rete premia Lazio (1.172 imprese), Campania (1.158) e Friuli Venezia Giulia (859). Le reti prevalentemente costituite da imprese della filiera *agrifood* sono oltre 1.600. In altri casi, le imprese agricole collaborano con organizzazioni produttive di altri settori al fine primario di promuovere il turismo e i territori (Finotto *et al.*, 2020).

#### 4. POTENZIALITÀ PER LO SVILUPPO DI RETI DI IMPRESE IN AMBITO FORESTALE

Con riferimento al settore forestale, il contratto di rete, grazie alle sue caratteristiche, può costituire un importante strumento per la valorizzazione delle tradizionali filiere foresta-legno. Il rafforzamento dei legami tra le imprese di queste filiere a livello locale è di rilevante importanza, ad esempio, per la produzione e la commercializzazione di prodotti di legno certificati, utilizzando la materia prima prodotta *in loco*. In un contesto globale sempre più attento all'origine e alla certificazione delle materie prime cresce, infatti, l'attenzione verso lo sviluppo di filiere che "territorializzano" i propri prodotti attraverso una "provenienza di origine". La creazione di reti di imprese può favorire una cooperazione strategica che dal bosco risale la filiera produttiva, sviluppando in questo modo rapporti di collaborazione in grado non solo di generare valore aggiunto sul mercato per i beni prodotti ma anche di promuovere uno sviluppo socio-economico del territorio (fondamentale, peraltro, per la rigenerazione del "capitale territoriale" - naturale e umano - presente nelle aree interne del nostro Paese) basato proprio sulla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali (Di Salvatore *et al.*, 2019).

La stipulazione di un contratto di rete consentirebbe alle imprese del settore forestale, per la maggior parte di piccole dimensioni e con pochi addetti (in media 1.88 per impresa), di ampliare le proprie potenzialità di sviluppo e di mercato, di concentrare le proprie risorse soltanto sul *core business* aziendale (instaurando con le altre imprese rapporti contrattuali stabili diretti a garantire l'approvvigionamento di tutti gli altri prodotti o servizi necessari per lo svolgimento della propria attività), di accedere alle conoscenze e competenze di altre imprese (la circolazione e lo scambio di *know*




Figura 1 - Distribuzione settoriale delle imprese in rete al 4 aprile 2022 (retimpresa.it).

*how* nell'ambito della rete permette di acquisire risorse e conoscenze necessarie per innovare e competere in un sistema globalizzato quale quello attuale), di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali (c.d. marchi di rete), di affacciarsi su nuovi mercati (anche internazionali), rendendo così possibili nuove occasioni di *business* con riflessi positivi sulla redditività dell'attività aziendale.

Sono presenti tuttavia degli ostacoli alla costituzione di reti di imprese in ambito forestale, il principale dei quali è dato dalla scarsa propensione delle imprese del settore a costituirsi in filiere: vi è, infatti, una generale diffidenza da parte del tessuto imprenditoriale alla costruzione di programmi comuni e, più in generale, a collaborare nell'esercizio delle proprie attività.

A ciò si aggiunga l'elevata parcellizzazione delle proprietà forestali e la mancanza di piani di gestione forestale (solamente il 15% della superficie forestale nazionale presenta un piano di gestione forestale in vigore, AA.VV., 2021). Questi ultimi, come noto, rappresentano uno

strumento indispensabile per poter valorizzare le funzioni ecosistemiche dei boschi, con evidenti ricadute positive sulla possibilità di approvvigionamento delle potenziali filiere produttive (Corona *et al.*, 2019). Tale criticità può essere superata grazie alle disposizioni contenute nel recente Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), che ha riservato alla programmazione e alla pianificazione forestale un ruolo centrale nella nuova strategia forestale nazionale (Corona *et al.*, 2020; Romano, 2018; Ferrucci, 2018). In particolare, i piani forestali di indirizzo territoriale, se orientati a una visione strategica del paesaggio e dell'economia del territorio anche attraverso l'individuazione degli attori-chiave in grado di stimolare la creazione di progetti di filiera, possono rappresentare strumenti eletti per incidere significativamente sullo sviluppo locale secondo modalità eco-compatibili (Colonico *et al.*, 2020).

Altro ostacolo è dato dal fatto che la filiera dei prodotti legnosi (in particolare, il settore legno-arredo), nonostante possa contare in Ita-

lia su un tessuto imprenditoriale di trasformazione e commercializzazione molto avanzato in termini tecnologici e di mercato, si approvvisa principalmente all'estero, sia per i prodotti grezzi che per i semilavorati (RAF, 2018). Ciò ha causato una progressiva riduzione del numero di imprese e di addetti nel settore della prima trasformazione (segherie o imprese specializzate nel taglio e dimensionamento di legno per l'edilizia e per l'arredo).

##### 5. OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DAGLI ACCORDI DI FORESTA

Opportunità per l'espansione delle reti di imprese in ambito forestale sono offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) del Piano si prefigge l'obiettivo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle imprese agricole. In particolare, l'Investimento 2.1 della Misura 2 intende colmare il forte divario infrastrutturale di cui soffre il nostro Paese intervenendo sulla logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, selvicoltura, floricoltura e vivaismo. Il piano logistico mira a migliorare la sostenibilità tramite il potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agricole, la digitalizzazione della logistica, la garanzia di tracciabilità dei prodotti, ecc. Obiettivi questi raggiungibili, alla luce di quanto detto in precedenza, attraverso la promozione e lo sviluppo di contratti di rete di filiera.

Ma la novità più interessante è data dalla previsione contenuta nell'art. 35-bis, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto *Governance e semplificazioni*), convertito dalla l. n. 108/2021. Questa disposizione, rubricata *Mi-*

*sure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno*, promuove la stipulazione di "accordi di foresta" quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agrosilvopastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Attraverso gli accordi di foresta, stipulabili tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agrosilvopastorali, è possibile promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agrosilvopastorali per il recupero delle proprietà fondiari pubbliche e private; prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori; promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne.

L'analisi del settore forestale evidenzia numerose criticità legate al patrimonio silvopastorale nazionale. La gestione associata di questi beni (pubblici e privati) mediante la stipulazione di accordi di foresta può consentire lo sviluppo e la valorizzazione - in alcuni casi, la rigenerazione - dei territori e l'accrescimento della capacità competitiva della filiera, contribuendo ad assicurare inoltre servizi preventivi e operativi di tutela dalle calamità naturali e di protezione territoriale, ambientale e paesaggistica.

Va sottolineato che le norme che definiscono e disciplinano gli accordi di foresta sono state inserite dopo il comma 4-*quinquies* dell'art. 3, d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009, recante *Distretti produttivi e reti*

Tabella 2 - Esempi di reti di imprese in ambito selvicolturale (registroimprese.it).

RETE D'IMPRESA	DATA STIPULA CONTRATTO	IMPRESSE PARTECIPANTI	OGGETTO E OBIETTIVI DELLA RETE
RETE FORESTE PREALPINE	17/11/2021	<p>11 imprese partecipanti (tutte localizzate in Friuli Venezia Giulia) di cui 4 con codice A 02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.</p> <p>Altre imprese:            2 imprese: H 49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte.            1 impresa: G 46 - Commercio all'ingrosso.            1 impresa: C 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero.            1 impresa: F 41 - Costruzione di edifici.            1 impresa: M 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche.            1 impresa: S 96 - Altre attività di servizi per la persona.</p>	<p>Accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato locale, nazionale ed europeo mediante l'adesione a standard ambientali riconosciuti a livello internazionale, di processo e/o di prodotto e mediante il rafforzamento della relazionalità.</p> <p>Accrescere la capacità produttiva delle imprese partecipanti mediante sinergie operative e servizi strumentali reciprocamente resi.</p> <p>Coltivare e diffondere i principi della salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, con particolare riferimento alle foreste, alle acque, ai suoli, al paesaggio montano.</p>
NORDEST LEGNO	10/4/2020	<p>8 imprese partecipanti (una localizzata in Lombardia, tutte le altre in Friuli Venezia Giulia) di cui 4 con codice A 02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.</p> <p>Altre imprese:            2 imprese: A 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali.            1 impresa: G 46 - Commercio all'ingrosso.            1 impresa: C 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero.</p>	<p>Migliorare la capacità innovativa e competitiva attraverso la condivisione di informazioni, lo scambio di <i>know how</i> e l'acquisizione di servizi comuni.</p> <p>Individuare nuove opportunità di mercato.</p> <p>Promuovere e vendere prodotti di legno innovativi ad alta marginalità, a elevato impatto locale, sociale ed economico, a basso impatto ambientale.</p>
SASSELLO LEGNO	12/11/2019	<p>6 imprese partecipanti (tutte localizzate in Liguria) di cui 5 con codice A 02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.</p> <p>Altre imprese:            1 impresa: A 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali.</p>	<p>Accrescere le proprie capacità competitive e di innovazione attraverso il meccanismo di filiera o altre forme partenariali.</p> <p>Creare un nuovo segmento di mercato, il cippato, con l'obiettivo di integrare i propri redditi attraverso la valorizzazione dei residui delle utilizzazioni forestali.</p>

di imprese. L'accordo di foresta è stato dunque "agganciato" al contratto di rete, come risulta evidente non solamente dalla sua collocazione normativa, ma anche dal disposto del comma 4-*quinquies*.1, ai sensi del quale "È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, *quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale (...)*", e dal comma 4-*quinquies*.4, che equipara gli accordi di foresta alle reti di impresa agricole. Questa ultima disposizione è di fondamentale importanza in quanto estende agli accordi in commento la disciplina specifica (*melius*: agevolativa) che il legislatore ha riservato al contratto di rete stipulato tra imprese del settore primario (*supra*, § 2).

## 6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto, il contratto di rete può costituire un efficace strumento di promozione e valorizzazione delle potenzialità selvicolturali e delle filiere forestali. Grazie alle caratteristiche peculiari delle reti, le imprese del settore primario (destinatari di una disciplina agevolativa *ad hoc*) possono dar vita a filiere produttive con il coinvolgimento anche di imprese non locali, in grado di garantire al tempo stesso sia il mantenimento della biodiversità e la manutenzione del paesaggio, sia la valorizzazione delle produzioni locali.

Il concetto di filiera può essere applicato in relazione a vari segmenti del settore, quali quello delle produzioni legnose per l'industria e quello agrosilvoenergetico. Il contratto di rete, inoltre, può favorire lo sviluppo di filiere locali legate alla generazione e commercializzazione di utilità ecosistemiche (Di Salvatore *et al.*, 2019).

Nonostante le criticità che ostacolano la costituzione di reti di imprese in ambito forestale (*supra*, § 4), al 4 aprile 2022 le imprese in rete

che svolgono attività di selvicoltura e utilizzo delle aree forestali sono ben 179. Quanto alla distribuzione territoriale, il maggior numero di imprese aggregate si ha in Friuli Venezia Giulia (62 imprese, pari al 35% del totale); al secondo posto la Toscana (49 imprese, pari al 27%), seguita da Lombardia e Liguria (12 imprese, pari al 7%) (registroimprese.it, 2022).

A titolo esemplificativo si riportano in Tabella 2 alcuni contratti di rete di recente istituzione ai quali partecipano imprese impegnate in attività selvicolturali.

Per un ulteriore sviluppo di reti di imprese in ambito forestale è necessario cogliere le grandi opportunità offerte dal PNRR e, soprattutto, dai nuovi accordi di foresta (*supra*, § 5). Questi accordi, da leggere congiuntamente alle *Green communities* di cui alla l. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale 2016), rappresentano strumenti ideali per superare la parcellizzazione fondiaria e favorire la cooperazione tra imprese di gestione boschiva e le altre imprese delle filiere forestali (UNCCEM, 2021).

## RIASSUNTO

Le reti di imprese possono rappresentare un efficace strumento di promozione e valorizzazione delle potenzialità selvicolturali e delle filiere forestali. Dopo una presentazione del contratto di rete quale strumento di cooperazione tra imprese, questo lavoro analizza la disciplina specifica dettata per le reti agricole, per poi illustrare la risposta del mercato italiano all'introduzione di questo strumento. Vengono inoltre evidenziate le potenzialità di sviluppo di reti di imprese in ambito forestale, anche in riferimento alle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal nuovo strumento degli "accordi di foresta".

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., 2021 - *Le foreste italiane. Sintesi dei risultati del terzo Inventario Forestale Nazionale. INFC2015*. Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari - CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, Roma.

- Bagnoli M., Cavaliere M., 2017 - *I contratti di rete tra imprese agricole*. Corriere Tributario, 37: 2900-2904.
- Cafaggi F., 2016 - *Contratto di rete*. In: "Enciclopedia del diritto", Annali IX. Giuffrè, Milano, p. 207-239.
- Cafaggi F., Iamiceli P., Mosco G.D. (a cura di), 2012 - *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*. Giuffrè, Milano.
- Colonico M., Di Salvatore L., Di Salvatore U., Corona P., 2020 - *Strategie integrate per le aree interne e montane italiane: dai piani forestali di indirizzo territoriale alle reti di imprese*. L'Italia forestale e montana, 75 (2): 55-67. <https://doi.org/10.4129/ifm.2020.2.01>
- Corona P., Barbati A., Ferrari B., Portoghesi L., 2019 - *Pianificazione ecologica dei sistemi forestali*. Compagnia delle foreste, Arezzo.
- Corona P., Becagli C., Cantiani P., Chianucci F., Di Salvatore L., Di Salvatore U., Romano R., Vacchiano G., Ferretti F., 2020 - *Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*. Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Scheda n. 22.1 e 22.2 - Foreste, CREA, Roma.
- Cuffaro V. (a cura di), 2016 - *Il contratto di rete di imprese*. Giuffrè, Milano.
- De Vivo P., 2020 - *Politica industriale e reti di imprese*. In: "Le reti di impresa nella politica industriale. I contratti di rete e i contratti di sviluppo", a cura di P. De Vivo, E. Sacco, Franco Angeli, Milano, p. 16-28.
- Di Salvatore L., 2020 - *Codatorialità e responsabilità del datore di lavoro nelle reti di imprese*. Rivista italiana di diritto del lavoro, 3: 451 ss.
- Di Salvatore L., Romano R., Corona P., 2019 - *Potenzialità di sviluppo di reti di imprese in ambito selvicolturale nelle aree interne italiane*. L'Italia Forestale e Montana, 74 (5): 317-336. <https://doi.org/10.4129/IFM.2019.5.05>
- Ferrucci N., 2018 - *Il nuovo testo unico in materia di foreste e di filiere forestali: una prima lettura*. Diritto Agroalimentare, 2, 265 ss.
- Finotto V., La Rotonda C., Mauracher C., Lupo A., 2020 - *Il contratto di rete nel settore agroalimentare*. In: "Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa 2020", a cura di A. Cabigiosu, A. Moretti, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, p. 47-62. <https://doi.org/10.30687/978-88-6969-484-4/003>
- Mocella M., 2018 - *Reti d'impresa e rapporti di lavoro*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- RAF, 2018 - *Rapporto sullo stato delle Foreste e del settore forestale in Italia. Prodotto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN 2014-2020)*. Compagnia delle Foreste, Arezzo.
- Razzolini O., 2016 - *Le reti Gucci ed Esaote: un'analisi di diritto del lavoro*. Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 149: 105 ss. <https://doi.org/10.3280/GDL2016-149005>
- RetImpresa, 2022 - *Piattaforma RED - Reti e Dati*. In [retimpresa.it](http://retimpresa.it).
- Rocchi A., Scappini L., 2017 - *Il passaggio a titolo originario nei contratti di rete agricoli*. Il Fisco, 25: 2449 ss.
- Romano R., 2018 - *Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*. Agriregionieuropa, 54.
- Russo L., 2015 - *Il contratto di rete in agricoltura*. Rivista di Diritto Civile, 1: 181 ss.
- Russo L., 2017 - *Il contratto di rete tra imprenditori agricoli: un passo avanti e due indietro?* Rivista di Diritto Agroalimentare, 3: 527 ss.
- UNCCEM (a cura di), 2021 - *Post-incendi. Organizzazione, Prevenzione, Gestione forestale*. Dossier a cura di M. Bessone. In: [uncem.it](http://uncem.it).
- Zanelli P., 2012 - *Reti e contratto di rete*, Cedam, Padova.